

DECRETO LEGGE 21 OTTOBRE 2021 ART. 13

SOSPENSIONI ATTIVITA' IMPRENDITORIALE

L'art. 13 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 ha sostituito l'art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008, apportando all'istituto della sospensione dell'attività imprenditoriale in caso di gravi violazioni alla disciplina sulla salute e sicurezza sul lavoro una serie di modifiche sostanziali.

Qui di seguito vi rappresentiamo il contenuto della nuova norma, anche alla luce delle precisazioni pubblicate da ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO (INL) con Circolare 3/2021 del 09-11-2021.

Le principali novità, nel caso in cui vengano accertate dagli enti preposti gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, sono

- che la sospensione dell'attività è prevista **anche senza la necessità di una reiterazione degli illeciti**.
- che la sospensione dell'attività **non è più a discrezione degli organi di controllo, ma è un atto dovuto**.

FINALITA' DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE E COMPETENZA

Il nuovo comma 1 dell'art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008 stabilisce che il provvedimento di sospensione è adottato dall'**Ispettorato nazionale del lavoro** (INL) "al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori", per il tramite del proprio personale ispettivo. Lo stesso potere spetta "ai servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali nell'ambito di accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro".

Il potere di emettere il provvedimento di sospensione dell'attività spetta solo all'**Ispettorato nazionale del lavoro** che lo può fare:

- nell'immediatezza degli accertamenti condotti dal proprio personale ispettivo;

ovvero

- entro 7 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento da parte dei servizi ispettivi dell'ASL o da parte dei VV.FF.

QUANDO L'ATTIVITÀ VIENE SOSPESA

In base alla nuova disciplina, le cause di sospensione dell'attività sono 2:

- **lavoro irregolare** (vedi sotto)
- **gravi violazioni in materia di salute e sicurezza** (vedi sotto)

EPTA SYSTEM S.R.L.

Sede: Viale A. De Gasperi 8/G 25047 Darfo Boario Terme (BS)
Tel. 0364/529711 Fax. 0364/526322 mail: info@eptasystemsrl.it
Centro di Formazione: Vicolo Oglio, 3/5 25047 Darfo Boario Terme (BS)
Tel. e Fax. 0364/531817 mail: formazione@eptasystemsrl.it
C.F. e P.IVA 03 556 570 962

ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO PER LAVORO IRREGOLARE

Il provvedimento di sospensione dell'attività **deve** essere adottato quando l'Ispettorato "riscontra che almeno **il 10 % dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro**".

Sul punto vanno evidenziate alcune **sostanziali novità** rispetto alla previgente formulazione:

- la **percentuale di lavoratori irregolari** che passa dal 20% **all'attuale 10%**, calcolata sul numero di lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell'accesso ispettivo. Andranno conteggiati, anche i collaboratori familiari, anche impegnati per periodi inferiori alle dieci giornate di lavoro e i soci lavoratori cui non spetta l'amministrazione o la gestione della società. Viene ribadita nel nuovo testo l'esclusione del provvedimento di sospensione per lavoro irregolare nel caso in cui il lavoratore risulti l'unico occupato dall'impresa (c.d. microimpresa);
- il **momento** in cui va valutata la sussistenza dei presupposti di adozione del provvedimento è quello **dell'accesso ispettivo (ciò significa che** la regolarizzazione dei lavoratori nel corso dell'accesso è del tutto influente e pertanto il provvedimento andrà comunque adottato.

ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO PER GRAVI VIOLAZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA

Il provvedimento di sospensione **deve** essere adottato anche tutte le volte in cui sono accertate **gravi violazioni in materia di salute e sicurezza individuate tassativamente nel nuovo Allegato I** al D. Lgs 81/2008 e qui di seguito riportate.

A tale riguardo, occorre ricordare che il nuovo art. 14 non richiede più che le violazioni siano reiterate. Sarà, quindi sufficiente l'accertamento di una delle violazioni contenute nel citato Allegato I per consentire l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività.

Il nuovo Allegato oltre a contenere gli importi delle somme aggiuntive da pagare a titolo di contravvenzione per la ripresa delle attività, dopo che sono state ottemperate anche tutte le altre condizioni (vedi sotto), contiene un'importante aggiunta tra le fattispecie di violazione che portano al provvedimento di sospensione dell'attività, l' **"Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo"**

In relazione alle violazioni contenute nell'Allegato I, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro si è riservato di fornire ulteriori chiarimenti.

	FATTISPECIE	IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA
1	Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi	Euro 2.500
2	Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione	Euro 2.500
3	Mancata formazione ed addestramento	Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
4	Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile	Euro 3.000
5	Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)	Euro 2.500
6	Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto	Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
7	Mancanza di protezioni verso il vuoto	Euro 3.000
8	Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno	Euro 3.000
9	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	Euro 3.000
10	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	Euro 3.000
11	Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)	Euro 3.000
12	Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo (NEW !!!)	Euro 3.000

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE

La sospensione riguarda, alternativamente:

- **la parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni** (a tal proposito, IL Ministero del lavoro ha già chiarito in passato che gli effetti del provvedimento vanno circoscritti alla singola unità produttiva, rispetto ai quali sono stati verificati i presupposti per la sua adozione e, con particolare riferimento all'edilizia, all'attività svolta dall'impresa nel singolo cantiere)

EPTA SYSTEM S.R.L.

Sede: Viale A. De Gasperi 8/G 25047 Darfo Boario Terme (BS)
 Tel. 0364/529711 Fax. 0364/526322 mail: info@eptasystemsrl.it
 Centro di Formazione: Vicolo Oglio, 3/5 25047 Darfo Boario Terme (BS)
 Tel. e Fax. 0364/531817 mail: formazione@eptasystemsrl.it
 C.F. e P.IVA 03 556 570 962

oppure

- **la parte dell'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati da violazioni relative a:**

- I. **mancata formazione ed addestramento** [Punto 3 del nuovo Allegato I]
- II. **mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto** [punto 6 del nuovo Allegato I]

Tali violazioni, infatti, possono essere riferite e circoscritte alla posizione di un singolo lavoratore. La sospensione, in tal caso, comporta quindi l'impossibilità per il datore di lavoro di avvalersi del lavoratore interessato fino a quando non interverrà la revoca del provvedimento di sospensione.

Resta fermo, trattandosi di causa non imputabile al lavoratore, l'obbligo di corrispondere allo stesso il trattamento retributivo e di versare la relativa contribuzione.

Unitamente al provvedimento di sospensione l'Ispettorato nazionale del lavoro può imporre anche **specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori** durante il lavoro.

A tale riguardo viene in rilievo, ad esempio, il potere di disposizione di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 520/1955, rispetto al quale sussiste altresì il presidio sanzionatorio contenuto nell'art. 11, comma 2 dello stesso D.P.R. (arresto fino ad un mese o ammenda fino ad euro 413, v. circ. n. 5/2020). Peraltro, va evidenziato che la disposizione potrà trovare sempre applicazione anche in tutti i casi in cui non ricorrano i presupposti per l'adozione del provvedimento di sospensione (es. allontanamento del lavoratore nelle ipotesi di microimpresa).

Va precisato che a fronte di un accertamento sulla contestuale presenza di più violazioni utili alla adozione del provvedimento di sospensione (siano queste riferibili tutte all'Allegato I ovvero in parte all'Allegato I e in parte alla occupazione di personale irregolare), il personale ispettivo adotterà sempre un unico provvedimento di sospensione "della parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni" fermo restando che, ai fini della revoca del provvedimento, occorrerà verificare la regolarizzazione di tutte le violazioni riscontrate e il pagamento delle somme aggiuntive riferibili a ciascuna di esse. Pertanto, la seconda tipologia di provvedimento ("sospensione dell'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni") ricorre solo quando le violazioni concernenti la formazione, l'addestramento o la mancata fornitura di DPI non siano accompagnate da altre violazioni utili all'adozione della sospensione.

DECORRENZA DELLA SOSPENSIONE

La sospensione dell'attività può essere:

EPTA SYSTEM S.R.L.

Sede: Viale A. De Gasperi 8/G 25047 Darfo Boario Terme (BS)
Tel. 0364/529711 Fax. 0364/526322 mail: info@eptasystemsrl.it
Centro di Formazione: Vicolo Oglio, 3/5 25047 Darfo Boario Terme (BS)
Tel. e Fax. 0364/531817 mail: formazione@eptasystemsrl.it
C.F. e P.IVA 03 556 570 962

- **immediata**, se vengono riscontrate situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità;
- **dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso** se questa non può essere interrotta e se non vengono riscontrate situazioni di cui al punto precedente;
- **dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo**, negli altri casi.

Il provvedimento di sospensione per motivi di salute e sicurezza verrà, di norma, adottato con effetto immediato.

LE SANZIONI

Le sanzioni previste dal nuovo art. 14 del D. Lgs 81/2008 sono molteplici e di varia natura e si sommano alle sanzioni penali, civili e amministrative già esistenti. Esse sono:

➤ **Comunicazione alle autorità e divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione**

Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione. A tal fine il provvedimento di sospensione è comunicato all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza al fine dell'adozione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del provvedimento interdittivo.

➤ **le contravvenzioni:**

- **nelle ipotesi di lavoro irregolare**, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a **2.500 euro** fino a cinque lavoratori irregolari e pari a **5.000 euro** qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari;
- **nelle ipotesi di cui al nuovo l'Allegato I**, il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie.

Le somme aggiuntive di cui sopra sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento di sospensione dell'attività, l'impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione.

Per il pagamento delle somme aggiuntive è possibile avvalersi della rateazione (20% subito e saldo più maggiorazione del 5% entro 6 mesi dalla data di presentazione dell'istanza di revoca).

➤ **L'arresto del datore di lavoro:**

EPTA SYSTEM S.R.L.

Sede: Viale A. De Gasperi 8/G 25047 Darfo Boario Terme (BS)
Tel. 0364/529711 Fax. 0364/526322 mail: info@eptasystemsrl.it
Centro di Formazione: Vicolo Oglio, 3/5 25047 Darfo Boario Terme (BS)
Tel. e Fax. 0364/531817 mail: formazione@eptasystemsrl.it
C.F. e P.IVA 03 556 570 962

Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione dell'attività è punito con:

- **l'arresto fino a sei mesi** nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
- **l'arresto da tre a sei mesi** o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

IL PAGAMENTO DELLE SANZIONI

Su istanza di parte, fermo restando il rispetto delle condizioni per la revoca della sospensione dell'attività, la revoca è concessa subordinatamente al pagamento del venti per cento della somma aggiuntiva dovuta. L'importo residuo, maggiorato del cinque per cento, è versato entro sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di versamento parziale dell'importo residuo entro detto termine, il provvedimento di accoglimento dell'istanza di cui al presente comma costituisce titolo esecutivo per l'importo non versato.

CONDIZIONI PER LA REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE

Il provvedimento di sospensione dell'attività emesso dall'Ispettorato nazionale del lavoro non ha di per sé una scadenza, ma può essere solo revocato, su istanza di parte, se l'impresa ottempera alle seguenti condizioni:

- a) la **regolarizzazione dei lavoratori** non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;

A tal proposito il Ministero ha precisato che:

- quanto alla sorveglianza sanitaria sarà necessaria l'effettuazione della relativa visita medica, potendosi comunque ritenere sufficiente l'esibizione della prenotazione della stessa purché i lavoratori interessati non siano adibiti a mansioni lavorative per le quali debba conseguirsi il relativo giudizio di idoneità;
 - quanto agli obblighi di formazione e informazione, si ritiene sufficiente che l'attività formativa del personale da regolarizzare sia stata programmata in modo tale da concludersi entro il termine di 60 giorni e che l'obbligo informativo sia comprovato da idonea documentazione sottoscritta dal lavoratore.
- b) l'accertamento del **ripristino delle regolari condizioni di lavoro** nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
 - c) la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all'Allegato I;
 - d) il pagamento di una **somma aggiuntiva**, che :

- nelle ipotesi di lavoro irregolare, è pari a **2.500 euro** fino a cinque lavoratori irregolari è pari a **5.000 euro** qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari;
- nelle ipotesi di sospensione per motivi di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro di cui all'Allegato I è pari a quanto indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie.

Laddove siano state riscontrate più violazioni concernenti le fattispecie indicate nell'Allegato I e/o l'impiego di lavoratori "in nero", l'importo utile alla revoca sarà dato dalla somma di quanto indicato accanto a ciascuna fattispecie di cui all'Allegato I e/o di quanto indicato dalla normativa in relazione all'impiego di lavoratori irregolari.

Inoltre, le somme aggiuntive sono **raddoppiate** nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione.

RICORSO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE

Unicamente avverso il provvedimento di sospensione per l'impiego di lavoratori irregolari è possibile proporre ricorso amministrativo dinanzi all'Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente entro il termine di 30 giorni dalla sua adozione.

Il termine per la presentazione del ricorso decorre dalla notifica al datore di lavoro.

L'Ispettorato interregionale è tenuto a pronunciarsi entro il termine di 30 giorni dalla presentazione del ricorso e lo stesso si intende accolto qualora tale termine decorra inutilmente.

In caso di sospensione per violazioni in materia di salute e sicurezza, la cui cognizione, in caso di inottemperanza alla prescrizione, è rimessa alla cognizione del giudice penale, il nuovo comma 16 prevede che il decreto di archiviazione emesso a conclusione della procedura di prescrizione prevista dagli artt. 20 e ss. del D. Lgs. n. 758/1994 per l'estinzione delle contravvenzioni accertate e poste a fondamento del provvedimento di sospensione, determina la decadenza del provvedimento stesso.

Resta tuttavia fermo il provvedimento di sospensione qualora sia stato adottato anche in ragione della riscontrata presenza di lavoratori irregolari, ove la regolarizzazione dei lavoratori non sia stata soddisfatta.